

**ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA  
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

**STATUTO**

## **Art. 1 (Costituzione)**

L'Associazione dei Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia è

L'Associazione è dotata di personalità giuridica pubblica in quanto struttura stabile di diritto pubblico per la gestione in via esclusiva di servizi in comune fra i Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della Legge Regionale n. 28/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta), salvo proroga.

L'Associazione può essere sciolta anticipatamente nei casi previsti dalla legge o per decisione unanime dei Consorzi aderenti

Non è ammesso il recesso unilaterale dei Consorzi aderenti.

L'Associazione ha sede in Udine.

## **Art. 2 (Scopi)**

L'Associazione non ha fini di lucro e si prefigge i seguenti scopi:

- a) conseguire economie di spesa attraverso la razionalizzazione delle attività dei Consorzi aderenti e la soppressione di analoghe attività presenti nei Consorzi medesimi;
- b) proporre, sostenere e realizzare iniziative d'interesse delle bonifiche, delle irrigazioni, dei miglioramenti fondiari e delle opere idrauliche ed ambientali;
- c) rappresentare i Consorzi di Bonifica presso gli Enti Pubblici, nonché tutelare ed assistere i medesimi nel conseguimento delle loro finalità istituzionali;
- d) favorire l'attività legislativa ed amministrativa dello Stato, della Regione e degli altri Enti Pubblici concernente la bonifica ed i relativi Consorzi e collaborare con l'Amministrazione regionale alla formazione dei programmi di intervento sul territorio;
- e) promuovere studi, convegni e corsi di specializzazione pertinenti ai problemi della bonifica, della tutela del territorio, delle sue peculiarità ambientali, nonché nel settore del risanamento delle acque;
- f) assumere ogni altra funzione od incarico compatibile con gli scopi sopra indicati.

L'Associazione in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate e previste dal D.Lgs. 385/93 e dalla legge 197/91 può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.

## **Art. 3 (Organi dell'Associazione)**

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente

c) il Collegio dei revisori Contabili

#### **Art. 4 (Consiglio È Composizione)**

Il Consiglio dell'Associazione è composto, ai sensi dell'articolo 21, secondo comma della legge regionale n. 28/2002, dai legali rappresentanti dei Consorzi di Bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

In caso di decadenza del loro mandato presso i Consorzi dei quali sono legali rappresentanti, i consiglieri decadono dalla carica.

Il Consiglio dell'Associazione nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente che durano in carica cinque anni. Nella nomina del Presidente viene seguito il criterio della rotazione fra i legali rappresentanti dei Consorzi associati.

Il Consiglio può altresì nominare una commissione consultiva composta da un numero massimo di cinque esperti del mondo della bonifica, scelti tra persone fisiche e giuridiche che abbiano dato un rilevante contributo nel campo culturale o in quello operativo della bonifica.

Gli esperti partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Gli esperti cessano dalla carica ogni qualvolta il Presidente viene a cessare la scadenza del mandato o per altro motivo e possono essere nuovamente nominati.

#### **Art. 5 (Consiglio È Attribuzioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Esso compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non rientrino nelle competenze del Segretario.

Il Consiglio può deliberare un compenso ed i rimborsi per le spese inerenti alla carica da attribuire agli amministratori e/o al Segretario

Rientrano inoltre nelle attribuzioni del Consiglio i seguenti atti fondamentali:

- a) elegge nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente;
- b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- c) nomina gli esperti del mondo della bonifica;
- d) nomina i componenti di sua competenza del Collegio dei Revisori;
- e) adotta le modifiche statutarie;
- f) nomina il Segretario su proposta del Presidente.

Il Consiglio può, altresì, revocare il Presidente od il Vice Presidente con le stesse maggioranze necessarie per la loro elezione.

Il Consiglio può delegare al Presidente e/o ad altri componenti l'esercizio di proprie funzioni relative alla gestione dell'associazione, determinandone il contenuto, i limiti, le eventuali modalità di esercizio ed i termini.

Non possono in ogni caso essere delegate le attribuzioni previste al precedente 3° comma.

**Art. 6**  
**(Consiglio È Convocazione)**

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per trattare gli argomenti che rientrino nella sua competenza.

La convocazione è disposta dal Presidente anche qualora lo richiedano almeno due componenti entro venti giorni dal ricevimento della stessa.

Il Consiglio è convocato mediante avviso che può essere trasmesso anche per via telematica o fax contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve pervenire agli interessati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza mediante telegramma, fax o per via telematica recante in sintesi gli argomenti da trattare.

Almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria dell'Associazione a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi di urgenza.

**Art. 7**  
**(Consiglio È Svolgimento delle sedute e modalità di votazione)**

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le votazioni di regola sono palesi e avvengono per appello nominale. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei componenti presenti, fatto salvo quanto infra indicato.

Per la nomina o la revoca del Presidente e del Vice Presidente è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.

Per l'approvazione delle modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio.

Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Gli astenuti non vengono considerati ai fini del computo dei voti.

Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati ad assistere rappresentanti istituzionali di Enti Pubblici, dipendenti dei Consorzi di Bonifica o terzi per fornire chiarimenti od indicazioni su argomenti in discussione.

**Art. 8**  
**(Presidente)**

La firma sociale, la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente.

Il Presidente

- a) convoca e presiede il Consiglio e ne firma i processi verbali;

- b) vigila sull'applicazione dello statuto;
- c) sovrintende al buon funzionamento dei servizi degli uffici qualora esistano, nonché all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- d) firma i contratti, i documenti contabili, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare per determinate materie e per la corrispondenza stessa il Segretario dell'Associazione;
- e) promuove le azioni possessorie e i provvedimenti conservativi;
- f) provvede altresì alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da presentarsi al Consiglio;
- g) propone al Consiglio la nomina del Segretario;
- h) sovrintende al personale;
- i) delibera e conseguentemente dispone i pagamenti e le riscossioni
- j) comunica al Consiglio i provvedimenti adottati in esecuzione di deleghe ottenute;
- k) delibera in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio sulle materie di competenza dello stesso con esclusione di quelle previste all'art. 5 comma 3). Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente è coadiuvato nell'assolvimento dei suoi compiti dal Vice Presidente, qualora eletto, che lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o impedimento; la presenza del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica con la durata e le modalità indicate nell'art. 4 comma 2) e sono rieleggibili.

## **Art. 9 (Collegio dei Revisori contabili)**

Il Collegio dei revisori contabili è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dell'Associazione. La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza della carica.

Il Collegio dei Revisori contabili in particolare:

- a) vigila sulla gestione dell'Associazione;
- b) accerta la corrispondenza del Bilancio e del Conto consuntivo con le risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) presenta al Consiglio una relazione sul Bilancio di Previsione, sul Conto Consuntivo e un parere sulle variazioni al bilancio;
- d) esamina e vista almeno ogni 3 (tre) mesi il conto di cassa e effettua verifiche trimestrali al conto di cassa rilasciato dal Tesoriere.

I membri del Collegio assistono alle adunanze del Consiglio.

I Revisori contabili possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Collegio o nel caso del Presidente ai componenti dello stesso.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, l'Organo competente provvede alla sostituzione. I Revisori così eletti decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro elezione, nel frattempo i Revisori supplenti sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica.

Il Collegio decide a maggioranza e delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Qualora il Collegio accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere per iscritto al Presidente dell'Associazione l'immediata convocazione del Consiglio.

Ai Revisori effettivi viene corrisposto un compenso annuo forfetario fissato dal Consiglio.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica la normativa in materia di società di capitali, in quanto compatibile.

### **Art. 10 (Segretario)**

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente preferibilmente nell'ambito dei dirigenti del sistema consortile.

Il Segretario dell'Associazione partecipa alle riunioni del Consiglio e redige i relativi verbali.

Il Segretario collabora con il Presidente nella predisposizione e nell'esecuzione delle attività dell'Associazione ed assolve ai compiti demandatigli dal Consiglio o dallo stesso Presidente.

### **Art. 11 (Dotazione organica)**

L'organizzazione dell'Associazione è improntata al principio generale per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi previsti all'art. 3, mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario e, qualora presente, al personale direttivo.

Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività, l'Associazione può dotarsi di una struttura tecnico-amministrativa; può inoltre avvalersi degli uffici e dei servizi dei Consorzi di Bonifica aderenti.

L'Associazione applicherà i contratti collettivi di categoria sottoscritti dallo SNEBI al personale alle sue dipendenze.

Nell'ipotesi di assunzione di personale proveniente dai Consorzi aderenti, sarà assicurato il mantenimento delle qualifiche professionali e dei livelli di inquadramento posseduti al momento della cessazione del rapporto di lavoro presso il Consorzio stesso.

### **Art. 12 (Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo)**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha la durata di un anno e decorre dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Il bilancio di previsione è approvato entro il mese di novembre dell'anno precedente a cui il bilancio si riferisce.

Il Consiglio provvede all'approvazione del bilancio preventivo del futuro esercizio, determinando contestualmente l'ammontare dei contributi a carico dei Consorzi di Bonifica della Regione FVG previsti dal successivo art. 13.

Il conto consuntivo è approvato entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e deve essere accompagnato da una relazione del Presidente e da una del Collegio dei Revisori contabili.

L'Associazione è tenuta al perseguimento dell'equilibrio finanziario.

### **Art. 13 (Patrimonio ed entrate)**

L'Associazione può avere un patrimonio proprio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da entrate proprie, dai contributi dei Consorzi di Bonifica, dello Stato, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di altri enti pubblici e privati e dalle somme incassate per atti di liberalità, per sovvenzioni o per qualsiasi altro titolo.

I contributi a carico dei Consorzi di Bonifica sono annualmente fissati dal Consiglio in relazione alle esigenze di gestione dell'Associazione e secondo le potenzialità economiche ed organizzative dei medesimi.

### **Art. 14 (Controllo e vigilanza della Regione)**

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia esercita sull'Associazione funzioni di controllo e vigilanza ai sensi della normativa regionale vigente.

Le funzioni di controllo sugli atti dell'Associazione sono esercitate, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. n. 28/2002, e successive modificazioni ed integrazioni, con provvedimenti definitivi.

Il controllo sugli atti amministrativi dell'Associazione è limitato alla valutazione di legittimità.

### **Art. 15 (Scioglimento)**

In caso di scioglimento, il Consiglio provvede alla nomina di un liquidatore.

L'eventuale patrimonio netto, risultante dal bilancio di liquidazione, va devoluto ai fini di attività solidaristiche nel settore agricolo.

Le eventuali passività sono a carico dei Consorzi di Bonifica secondo i criteri di cui al 3 comma del precedente articolo 13.

In caso di scioglimento, il personale assunto e proveniente dai Consorzi aderenti avrà diritto alla riassunzione nei rispettivi Consorzi di provenienza e sarà assicurato il mantenimento delle qualifiche professionali e dei livelli di inquadramento posseduti presso l'Associazione al momento dello scioglimento.

### **Art. 16 (Disposizioni finali)**

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme previste dalla L.R. 28/02 e successive modifiche ed integrazioni nonché

alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali vigenti in materia e, in quanto compatibili, alle norme previste dal codice civile per la disciplina delle associazioni.

### **Art. 17** **Norma transitoria**

Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del decreto di approvazione del presente statuto da parte del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, il Presidente dell'Unione Regionale Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia convoca il Consiglio per l'elezione del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori contabili di competenza dell'Associazione.

Qualora alla prima riunione del Consiglio non venga eletto il Presidente, il Presidente dell'Unione Regionale Consorzi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia procede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla prima riunione o da quelle successive.

Fino all'elezione del Presidente, il Presidente dell'Unione Regionale può compiere gli atti indifferibili ed urgenti necessari per l'attività dell'Associazione.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio nella riunione immediatamente successiva.

Roberto Rigonat  
Presidente del Consorzio di Bonifica  
Bassa Friulana

Amerigo Pippo  
Presidente del Consorzio di Bonifica  
Cellina Meduna

Dante Dentesano  
Presidente del Consorzio di Bonifica  
Ledra Tagliamento

Enzo Lorenzon  
Presidente del Consorzio di Bonifica  
Pianura Isontina